

REALIZZAZIONE, STAMPA E FORNITURA DI UN'OPERA A FUMETTO RIVOLTA AI GIOVANI, IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976, DA DESTINARSI ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN AMBITO SISMOLOGICO, FINALIZZATA ALLA DISSEMINAZIONE E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL PROGETTO "RETURN", ALLA PROMOZIONE DELLE BUONE PRATICHE IN CASO DI EVENTO SISMICO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE DELL'OGS, NELL'AMBITO DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PROGETTO "RETURN"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG _____

CUP F83C22001660002

Allegato B



Sommario

Art. 1 – Premessa.....	4
Art. 2 – Oggetto della fornitura	5
Art. 2.1 – Temi del fumetto	5
Art.2.2 - Quantità.....	5
Art. 2.3 - Diritti.....	5
Art. 2.4 – Produzione audiovisiva	6
Art. 3 – Caratteristiche delle forniture	6
Art. 4 – Servizi connessi alla fornitura	6
Art. 4.1 – Termine e luogo della consegna	7
Art. 4.2 – Garanzia ed assistenza	10
Art. 5 – Verifica di conformità	10
Art. 6 – Esecuzione della fornitura e dei servizi connessi.....	11
Art. 7 – Importo a base di gara	11
Art. 8 – Modifiche al contratto	11
Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	11
Art. 10 – Obblighi e condizionalità PNRR.....	12
Art. 11 – Obblighi a carico dell'OGS.....	12
Art. 12 – Criteri interpretativi del contratto	13
Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto.....	13
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	13
Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	13
Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	14
Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore	15
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	15
Art. 20 – Subappalto	16
Art. 21 – Tutela dei lavoratori.....	16
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	16
Art. 23 – Sicurezza	17
Art. 24 – Garanzia definitiva	17
Art. 25 – Obblighi assicurativi	18
Art. 26 – Inadempimenti e penali.....	18
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	19



Art. 28 – Recesso	20
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	20
Art. 30 – Trattamento dei dati personali.....	20
Art. 31 – Definizione delle controversie	22
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 33 - Obblighi in materia di legalità	23
Art. 34 – Spese contrattuali.....	23
Art. 35 – Norma di chiusura.....	23

Art. 1 – Premessa

1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nel seguito indicato come "OGS" o "Ente", è un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR che opera in ambito internazionale nel campo dell'oceanografia fisica, chimica, biologica e geologica, della geofisica sperimentale e di esplorazione, della sismologia e della sismologia applicata all'ingegneria. L'OGS ha sede a Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c e ha altre sedi in via Piccard n. 54, S. Croce (TS), via Beirut n. 2/4, Trieste (TS), in via Treviso n. 55 Udine (UD), in via I maggio a Latera (VT), in via San Pietro e in via Iditella 29 a Panarea (ME) e Venezia c/o VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl in Via delle Industrie, 13 30175 Venezia Marghera, codice fiscale e partita IVA 00055590327;
2. L'OGS ha risposto all'Avviso pubblico n. 341 del MUR emanato per dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 1.3 - "Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114;
3. la proposta progettuale presentata dall'Università di Napoli "multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate" (codice PE0000005) è stata finanziata per totali 115.099.876,40 (decreto MUR 1552/2022) e, al fine di perseguire le finalità disseminazione e il trasferimento tecnologico del progetto RETURN, ha la necessità di produrre un'opera di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione al rischio sismico rivolto ai giovani, come meglio descritto nel presente Capitolato Tecnico;
4. L'OGS conduce una vasta gamma di attività volte a favorire la valorizzazione e il trasferimento dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo, agli amministratori, ai responsabili politici e ai cittadini, per contribuire allo sviluppo tecnologico, sociale ed economico del Paese. Rientrano tra le attività di valorizzazione economica della conoscenza attraverso le ricerche per conto terzi, la gestione di proprietà intellettuale e lo sviluppo di brevetti e invenzioni, la cura dei rapporti ricerca-industria attraverso la partecipazione a cluster e distretti tecnologici;
5. L'OGS è inoltre impegnato nella produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale e educativa, finalizzata ad aumentare il benessere e la resilienza della società, fra cui rientrano le attività di sviluppo delle capacità quali:
 - l'alta formazione svolta in collaborazione con università ed enti di ricerca, anche attraverso la stipula di accordi bilaterali di collaborazione scientifica;
 - le iniziative di istruzione e qualificazione professionale svolte, di norma, in sinergia con organizzazioni nazionali e internazionali e con pubbliche amministrazioni;
 - **la comunicazione e divulgazione scientifica.**
6. In occasione dell'anniversario del violento terremoto che colpì il Friuli-Venezia Giulia nel 1976, di cui nel 2026 ricorre il 50° anniversario, vi è l'interesse da parte dell'Ente a realizzare un'opera a fumetti, rivolta ad un pubblico giovane, che permetta ai destinatari di acquisire nozioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti:

- Concetti scientifici in ambito sismologico
 - Buone pratiche in caso di evento sismico
 - Storia del terremoto del Friuli
 - Storia del Centro di Ricerche Sismologiche
7. la proposta progettuale al presente bando ben si integra con la realtà dell'Ente sopra esposta. Dell'OGS fa parte il CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE -CRS, con sede a Udine, nato, con la Legge nazionale n. 828 del 1982, a seguito dell'evento calamitoso del 1976 e al quale, con Legge n.399 del 1989, è stato assegnato il compito istituzionale di *"...svolgere, in autonomia scientifica, [...] con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la complessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile"*, risultando uno dei riferimenti a livello nazionale e internazionale;
8. l'acquisto sarà regolamentato dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), dal D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., dal D.L. 13/2023 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture;
9. il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in un unico lotto, viene esclusa la possibilità di suddividere la fornitura in lotti per garantire la qualità della realizzazione in tutta la filiera produttiva.

Art. 2 – Oggetto della fornitura

Nel Cinquantenario del terremoto del Friuli del 1976, l'OGS intende realizzare la stampa di un fumetto divulgativo, con taglio moderno e attuale, rivolto ai giovani negli ambiti istruzione e divulgazione scientifica.

Art. 2.1 – Temi del fumetto

I temi affrontati nell'opera a fumetti a colori, coinvolgeranno i seguenti argomenti:

- la divulgazione scientifica in ambito sismologico;
- le buone pratiche in caso di evento sismico;
- storia del terremoto del Friuli 1976;
- storia del Centro di Ricerche Sismologiche.

Art.2.2 - Quantità

È prevista la stampa di N. 10.000 copie, con opzione di ulteriori n.5.000 copie esercitabile entro il 31/12/2026.

Art. 2.3 - Diritti

L'artista designato garantisce all'OGS un diritto e licenza limitato, globale, non esclusivo, esente da diritti d'autore.

Viene richiesto il diritto di distribuzione per le 15.000 copie fisiche del fumetto (N.10.000+N.5.000 opzionali) e il diritto di distribuzione e riproduzione digitale "in tutto o in parte", per consultazione e download, sul sito istituzionale dell'OGS www.ogs.it, per scopi destinati alla divulgazione. I suddetti diritti dovranno avere durata di 10 (dieci) anni a partire dal completamento della "Fase 3"

come meglio descritta all'Art.4.1 del presente Capitolato speciale. La distribuzione e riproduzione digitale prevedono la fornitura del fumetto a colori in formato PDF o altro formato comune per la divulgazione digitale al fine di poter procedere alla pubblicazione del contenuto sul sito istituzionale dell'OGS www.ogs.it permettendone il download gratuito da parte dell'utenza pubblica.

Salvo quanto eventualmente diversamente indicato nelle premesse o nel presente contratto, i marchi, loghi, segni distintivi in genere e comunque altri diritti di proprietà intellettuale sui prodotti/servizi di cui al presente capitolato sono da intendersi dei legittimi proprietari (Artista, Committente, Società).

Le parti si impegnano a utilizzare i marchi, loghi e comunque segni distintivi protetti da diritti di proprietà intellettuale di prodotti/servizi della Società, del Committente e degli Artisti esclusivamente per l'adempimento del presente capitolato, fermo restando che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dai marchi, loghi e segni distintivi sui prodotti/servizi, resteranno di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari.

Art. 2.4 – Produzione audiovisiva

Viene inoltre richiesta la produzione audiovisiva ad hoc e un'attività di pubblicazione dei contenuti relativi al progetto sui canali "social" ufficiali dell'artista "Fraffrog", Francesca Presentini **con periodo di condivisione nell'anno 2026 e con particolare attività nel periodo aprile-maggio 2026 e settembre 2026 con "Tag" che si riferiscano ai canali ufficiali dell'OGS.**

Art. 3 – Caratteristiche delle forniture

Le caratteristiche tecniche **minime**, così come definite e indicate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, devono essere necessariamente possedute dal servizio/bene offerti.

La fornitura deve includere:

Art. 3.1 – Realizzazione e stampa di fumetto a colori con supporto cartaceo di caratteristiche:

- brossurato di **80 pagine a colori**;
- dimensioni 16x21 o 16x23, o massimo 17x24.
- carta usomano 80-100 gr per interni;
- copertina a colori, 300 gr plastificazione opaca;
- rilegatura fresata con colla;

Quantità: n. 10.000 copie.

In virtù dei principi chiave dell'OGS di tutela e rispetto dell'Ambiente, costituisce elemento preferenziale e fattore di merito l'utilizzo di carta certificata FSC o PEFC e inchiostri a basso impatto ambientale.

Art. 4 – Servizi connessi alla fornitura

I servizi descritti nel presente articolo sono connessi alla realizzazione artistica dell'opera a fumetti sopra descritta ed alla promozione del progetto sui canali "social" degli artisti coinvolti.

Tali servizi devono essere compresi nel prezzo dell'offerta.

Art. 4.1 – Termine e luogo della consegna

L'attività di creazione, produzione e consegna delle copie del fumetto si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna con preavviso presso la sede OGS-CRS di Udine, via Treviso 55, 33100.

La consegna del progetto, delle copie cartacee del fumetto, del suo file in formato PDF o altro formato comune per la divulgazione digitale deve avvenire con invio all'indirizzo di posta elettronica: gscrs@ogs.it.

La realizzazione del progetto, la fornitura delle suddette copie e la pubblicazione dei contenuti sui canali social dell'artista e dell'Ente dovranno avvenire secondo le seguenti 4 (quattro) fasi/scadenze e comunque **tassativamente entro il 30 Aprile 2026**:

FASE 1. Fase di Pre-Produzione FUMETTO

1.1 Concept e Ideazione:

- Pianificazione della visita da parte dell'Artista per conoscere storia del terremoto del Friuli e realtà CRS;
- Raccolta di tutte le informazioni e documentazione per il progetto;
- Sviluppo del concept generale del fumetto (trama, ambientazione, personaggi principali);
- Creazione di un documento di concept con descrizioni dettagliate e bozzetti preliminari.

1.2 Sceneggiatura:

- Stesura della sceneggiatura completa per 4 capitoli, suddivisa in scene e dialoghi.

Titoli per le quattro sezioni: "STORIA DEL TERREMOTO DEL FRIULI 1976", "STORIA DEL CENTRO RICERCHE SISMOLOGICHE", "SCIENZA DEI TERREMOTI, CENNI DI SISMOLOGIA" e "BUONE PRATICHE IN CASO DI EVENTO SISMICO"

- Revisione e correzione della sceneggiatura.

1.3 Character Design:

- Progettazione dettagliata dei personaggi principali e secondari (aspetto fisico, abbigliamento, espressioni).
- Creazione di schede modello per ogni personaggio

1.4 World Building e Ambientazioni:

- Definizione delle ambientazioni principali del fumetto (città, edifici, interni).
- Creazione di bozzetti e concept art per le ambientazioni più importanti.

1.5 Copertina

- Realizzazione della bozza di copertina del volume.

FASE	SCADENZA	IMPORTO EURO
Fase 1	Conclusione entro 60 gg dalla stipula	Euro 30.000,00+IVA

FASE 2. Fase di Produzione TAVOLE FUMETTO

2.1 Storyboard:

- Realizzazione dello storyboard completo per i 4 capitoli, con inquadrature, layout delle vignette e indicazioni per i dialoghi.

2.2 Disegno:

- Finalizzazione delle illustrazioni per tutte le pagine del fumetto, seguendo lo storyboard.

2.3 Colorazione Digitale:

- Applicazione dei colori alle tavole con tecniche di colorazione digitale.

2.4 Lettering:

- Inserimento dei dialoghi e delle didascalie nelle vignette, utilizzando font appropriati.

2.5 Revisione e Correzione:

- Revisione generale di tutte le pagine del fumetto per individuare eventuali errori o imperfezioni.
- Correzione di eventuali errori di disegno, inchiostrazione, colorazione o lettering.

2.6 Simulazione di lavorazione:

- Invio bozza di visualizzazione di lavorazione

FASE	SCADENZA	IMPORTO EURO
Fase 2	Conclusione entro 120 gg dalla Fase 1	Euro 30.000,00+IVA

FASE 3. Fase di Produzione FUMETTO

3.1 Consegna tavole di fumetto definitive

- Consegna di tutte le pagine di fumetto
- Ultima revisione prima dell'impaginazione

3.2 Impaginazione e Grafica:

- Impaginazione delle pagine del fumetto nel formato finale.
- Progettazione della copertina e della quarta di copertina.

3.3 Redazione del volume e Copertine

- Redazione del volume: comprende la revisione e l'editing dei testi, l'impaginazione delle pagine, l'adattamento grafico e la supervisione finale per garantire coerenza stilistica e narrativa.

- Realizzazione delle copertine: include la creazione della copertina anteriore, del retro copertina e del dorso, con illustrazioni originali e design grafico in linea con il tema del fumetto.

3.4 Preparazione File per la Pubblicazione:

- Esportazione dei file in formati adatti alla pubblicazione digitale (es. PDF, EPUB).
- Ottimizzazione dei file per la visualizzazione su diversi dispositivi.

3.5 Finalizzazione del fumetto

- Impaginazione fumetto
- Preparazione file stampa fumetto
- Gestione dei fornitori dei Servizi grafici
- Gestione della Grafica esecutiva
- Consegna del file digitale

Completamento previsto dei punti 3.1,3.2,3.3, 3.4 e 3.5 entro 60 gg dalla conclusione della Fase 2

3.6 Stampa e Consegna copie del fumetto

- Gestione della logistica di spedizione delle copie di stampa
- Invio del fumetto fisico presso la Sede OGS-CRS Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.

L'Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligato a sostituire - a suo carico - il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso o essere smarrito durante il trasporto. Il personale dell'OGS controllerà la conformità della merce consegnata.

Invio previsto copie entro fine febbraio 2026.

FASE	SCADENZA	IMPORTO EURO
Fase 3	Conclusione punti 3.1,3.2,3.3,3.4 e 3.5 entro 60 gg dalla Fase 2	Euro 5.900,00+IVA

FASE 4. Produzione Audiovisiva

4.1 Ideazione e Pianificazione:

- Sviluppo del concept dei contenuti previsti (1 YouTube Video, 1 reel/tiktok estrapolato e 3 IG Stories)
- Approvazione del concept

4.2 Scrittura della sceneggiatura (script):

- Stesura di un testo chiaro e conciso.
- Inclusione di elementi chiave da comunicare
- Pianificazione delle call to action

- Approvazione dello script

4.3 Produzione dei contenuti:

- Realizzazione delle riprese video e audio
- Raccolta di materiale aggiuntivo (es. immagini, grafiche).
- Montaggio dell'audio e della musica e aggiunta di effetti speciali, animazioni e transizioni.

4.4 Revisione e approvazione:

- Controllo del video finale per individuare eventuali errori.
- Approvazione dei contenuti prima della messa online

4.5 Post-Produzione e Ottimizzazione:

- Creazione di un titolo efficace e ottimizzato per la SEO.
- Scrittura di una descrizione dettagliata e informativa.
- Inclusione di parole chiave pertinenti.

4.6 Caricamento e pubblicazione dei contenuti sulle piattaforme

- Condivisione dei contenuti in prossimità delle date di Anniversario del Terremoto del Friuli 1976;

4.7 Monitoraggio e analisi

- Analisi delle metriche delle piattaforme di caricamento dei contenuti (visualizzazioni, tempo di visualizzazione, dati demografici).

FASE	SCADENZA	IMPORTO EURO
Fase 4	Conclusione entro fine Aprile 2026	Euro 5.900,00+IVA

Art. 4.2 – Garanzia ed assistenza

Per ciascuno bene offerto deve essere inclusa la garanzia per vizi e difetti (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

Art. 5 – Verifica di conformità

A seguito della consegna della fornitura secondo le tempistiche di cui al precedente Art. 4.1, sarà eseguita la verifica di conformità e la piena e completa rispondenza del servizio/fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato speciale e dall'offerta dell'appaltatore.

Le attività relative alla verifica di conformità saranno avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazioni dei beni e/o delle prestazioni.

Qualora durante l'esecuzione della verifica emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il RUP/DEC ordinerà all'appaltatore l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse.

L'esito della verifica di conformità sarà indicato in apposito verbale sottoscritto dal RUP/DEC e da un rappresentante dell'Appaltatore. Il certificato viene rilasciato entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle attività di verifica.

L'appaltatore dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo.

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione mancante, l'OGS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

Per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi si fa riferimento alle norme contenute nel Codice, con particolare riferimento all'Allegato II.14 del medesimo.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Paola Del Negro.

Art. 7 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari a Euro 71.800,00 (Euro settantunomilaottocento/00) al netto dell'IVA di legge a cui sommano Euro 13.200,00+IVA (Euro tredicimiladuecento/00) per eventuali opzioni correlate alla fornitura e ai servizi oggetto dell'affidamento come descritto nel successivo Art.8, ed Euro 000,00 di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Art. 8 – Modifiche al contratto

Si dà atto che l'OGS potrebbe richiedere ulteriori prestazioni aggiuntive secondo quanto di seguito declinato. Per tale finalità l'OGS si riserverà la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 120, comma 1 lettera a), sino ad un importo massimo di Euro 13.200,00 (Euro tredicimiladuecento/00) al netto dell'IVA, per le seguenti opzioni esercitabili entro il 31/12/2026:

1. fornitura di ulteriori N. 5.000 copie cartacee per un importo massimo di Euro 8.000,00+IVA;
2. servizi/diritti correlati all'opera (esempio: diritti di traduzione adattamento dell'opera, visita ulteriore dell'artista o produzione di ulteriori contenuti social) per un importo massimo di Euro 5.200,00+IVA;

Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di offerta rispetto a quanto richiesto nel predetto Capitolato.

Art. 10 – Obblighi e condizionalità PNRR

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'appaltatore, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate al PNRR, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per il Progetto “multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate” – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente C2 “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca”;
- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto “multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate” – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente C2 “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca”;
- a comunicare il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis;
- a rilasciare eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- a rispettare il principio DNSH (prescrizioni/condizionalità/requisiti) richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa Progetto “multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate” – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente C2 “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca”.

Art. 11 – Obblighi a carico dell’OGS

L’OGS provvede a consentire l’accesso dell’appaltatore nelle aree specifiche per permettere all’artista di conoscere personalmente la realtà tecnico-scientifica dell’OGS-CRS.

L’OGS dovrà inoltre mettere a disposizione, nel rispetto del cronoprogramma secondo l’Art.4.1 del presente Capitolo, il personale idoneo per il trasferimento delle informazioni tecnico-scientifiche necessarie all’artista per lo sviluppo del progetto; questo grazie a:

invio di documentazione

riunioni da remoto;

riunioni in presenza durante la/le visita/e dell’artista.

L’OGS dovrà esprimere l’accettazione degli elaborati sviluppati nelle FASI 1, 2 e 3 entro 5gg dalla ricezione.

Si considera inoltre a carico dell'OGS ogni altro onere non espressamente previsto in capo all'appaltatore dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico.

Art. 12 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta tecnica (eventuale) e l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'OGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'OGS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'OGS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del Codice.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato potrà essere modificato secondo le condizioni e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice.

Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a Euro 71.800,00 più IVA di legge, avverrà da parte di OGS, in più tranches, ad avvenuto rilascio da parte del Responsabile Unico del Progetto dei certificati di pagamento conseguenti alle verifiche di conformità effettuate di cui all'articolo 4.1 del presente Capitolato. Di seguito le suddivisioni del pagamento corrispondenti alle relative Fasi:

FASE	SCADENZA	IMPORTO EURO
Fase 1	Conclusione entro 60 gg dalla stipula	Euro 30.000,00+IVA
Fase 2	Conclusione entro 120 gg dalla Fase 1	Euro 30.000,00+IVA
Fase 3	Conclusione punti 3.1,3.2,3.3,3.4 e 3.5 entro 60 gg dalla Fase 2	Euro 5.900,00+IVA
Fase 4	Conclusione entro fine Aprile 2026	Euro 5.900,00+IVA
TOTALE		Euro 71.800,00+IVA

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere l'anticipazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 125 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

L'OGS provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'OGS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del medesimo comma 6 dell'art. 11 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'Allegato II.14 del medesimo Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'OGS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'OGS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione

appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.

Art. 20 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con cui l'appaltatore affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'OGS provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'OGS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 23 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 24 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applicano gli articoli 53, comma 2, e 117 del Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del Codice;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trieste;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'OGS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Inadempimenti e penali

In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, con particolare riferimento ai termini di consegna di cui al precedente art. 4.1, e qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell'art. 47, comma 3 o comma 3-bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla comunicazione del DEC di mancato invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti all'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'OGS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'OGS su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito.

Al fine dell'applicazione delle penali l'OGS formula una contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'OGS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'OGS procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione “positiva” /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all’informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell’Impresa che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di avveramento dell’evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all’Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti per tale servizio/fornitura previsti dal PNRR, l’Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell’esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna e l’installazione della fornitura, per fatti imputabili all’Appaltatore.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 123 del Codice.

Art. 29 – Elezione di domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L’appaltatore, pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
- h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 31 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'OGS verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.